ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. (1)

Versione in vigore dal 7 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Titolo	III — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 4 luglio 2024, n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dopo l'articolo 37 e' inserita la seguente partizione: «TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI»".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-politiche-di-coesione/art-38-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it